



CITTA' DI CHIERI

Provincia di Torino

AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE

ORDINANZA N. 291

Chieri, 23/12/2014

OGGETTO: VENDITE DI FINE STAGIONE INVERNALE ANNO 2015- ANTICIPO DATA DI INIZIO SALDI INVERNALI AL 3 GENNAIO

IL DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE

Richiamata l'ordinanza dirigenziale n. 284 del 17.12.2014, che, in ottemperanza alla DGR n. 36-637 del 24.11.2014, fissava il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione invernali per l'anno 2015 nell'arco di tempo: 5 gennaio – 2 marzo;

Considerato che la Regione Piemonte, con propria deliberazione n. 2-775 del 18.12.2014, ha anticipato la data di inizio dei saldi invernali a sabato 3 gennaio 2015;

Ritenuto pertanto di modificare la propria ordinanza n. 284 del 17.12.2014, rettificando il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione invernale per l'anno 2015 nel seguente modo: 3 gennaio – 28 febbraio 2015;

Visto il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 "T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare l'art.107 che definisce funzioni e responsabilità della dirigenza;

DISPONE

di modificare la propria ordinanza n. 284 del 17.12.2014, fissando il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione invernale per l'anno 2015 nell'arco di tempo

3 GENNAIO 2015 - 28 FEBBRAIO 2015

AVVERTE ALTRESI'

- gli operatori commerciali sono tenuti ad affiggere nel proprio locale di vendita, in modo chiaro e ben visibile, il "decalogo" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 201 del 07/12/2011 contenente le regole generali e fondamentali di tutela del consumatore, in conformità delle quali le vendite di fine stagione devono essere effettuate; tale affissione sostituisce la comunicazione che veniva inviata al Comune;
- l'attività deve essere comunque svolta nel rispetto di tutte le disposizioni del Codice dei Consumatori approvato il 6 settembre 2005 n. 206;
- ai sensi dell'art. 14 bis della L.R. 28/1999, introdotto dall'art. 3 della L.R. 27/2004 "nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di

notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo”, fatta eccezione per “le vendite promozionali effettuate sottocosto”;

- in caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 comma 3 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del decreto stesso, recante la disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione, consistente nel pagamento di una somma da € 516,46 a € 3.098,74, fatto salvo il caso in cui il fatto sia sanzionato da altre disposizioni.

Ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi, il responsabile del presente procedimento è la sig.ra Rossana MOGLIOTTI – Responsabile Sportello Unico.

Avverso il presente provvedimento, gli interessati possono presentare ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

**IL DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI AL
CITTADINO E ALLE IMPRESE
GIOVANNI BELFIORE**